



**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e  
i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –  
Ufficio B3 “Finanza camerale”

00187 – Via Sallustiana, 53

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA**

**ROMA**

*AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO  
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA*

**LORO SEDI**

*AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO  
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLE AZIENDE SPECIALI CAMERALI  
C/O CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA*

**LORO SEDI**

*e p.c. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE – Dip. della Ragioneria  
dello Stato- Ispettorato generale di finanza-  
Uff. VIII  
Via XX Settembre*

00187 **ROMA**

*ALL'UNIONCAMERE  
P.zza Sallustio, 21*

00187 **ROMA**

*ALL'ISTITUTO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62*

00178 **ROMA**

Oggetto: Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - chiarimenti

Con la legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005, sono state adottate misure correttive sull'andamento dei bilanci preventivi per l'anno 2005 delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di rendere omogenei i comportamenti delle camere di commercio nell'applicazione del disposto della richiamata norma e per agevolare i rappresentanti dei collegi dei revisori dei conti nell'attività di vigilanza sul rispetto, da parte del sistema camerale, degli obiettivi nazionali di finanza pubblica individuati dal Governo, si forniscono, sulla base di specifico parere da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, istruzioni operative per tener conto degli effetti che le disposizioni in esame hanno nell'ambito dei bilanci camerale.

### **Articolo 1, commi 5 e 57**

Il comma 57 prevede che gli enti di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazioni e 10 febbraio 1996, n. 103 e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese per l'anno 2003 incrementato del 4,5%.

Le disposizioni contenute nel comma 57 non riguardano il sistema camerale. In occasione delle misure restrittive contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35 del 23 novembre 2004 era già stato chiarito, con la circolare n. 546021 del 3 gennaio 2005, che la locuzione "enti del sistema camerale" comprendeva le camere di commercio, le loro aziende speciali e l'Unione italiana delle camere di commercio.

L'esenzione del sistema camerale dall'obbligo di mantenere il livello delle spese nei limiti indicati nel comma 57 sopra esaminato deve però essere coordinata con le disposizioni sul contenimento della spesa nelle pubbliche amministrazioni, introdotte al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea.

Le camere di commercio e l'Unioncamere sono tenute a concorrere, pertanto, al conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica di cui sopra attraverso una politica di contenimento delle spese che non rivestono carattere obbligatorio.

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli enti camerale e dell'Unioncamere circa l'adozione della politica di contenimento delle spese e la responsabilità degli organi di revisione sulla realizzazione di tale politica.

Le camere di commercio sono tenute, inoltre, ad impartire apposite direttive affinché anche le loro aziende speciali adottino una politica generale di contenimento delle spese che non rivestono carattere obbligatorio.

### **Articolo 1, comma 11**

Il comma 11 prevede che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, persone fisiche e persone giuridiche, sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non deve essere superiore a quella sostenuta per l'anno 2004.

L'affidamento di incarichi di studi e ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.

In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze a soggetti estranei all'amministrazione deve essere trasmesso alla Corte dei conti. Lo stesso comma stabilisce che l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti sopra evidenziati, costituisce un illecito disciplinare e determina responsabilità erariali.

Le camere di commercio, destinatarie delle norme di cui al comma 11, sono tenute all'osservanza delle stesse e altresì devono impartire opportune direttive affinché anche le loro aziende speciali adottino una politica di contenimento delle spese relative.

A questo proposito si rammenta che con circolare n. 557368 del 12 ottobre 2004 erano state individuate, anche sulla base della circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 4 del 15 luglio 2004, le tipologie di spesa per consulenze ed incarichi che dovevano essere considerate ai fini della soggezione o meno dell'obbligo di legge.

L'esemplificazione fornita con la circolare n. 557368 sopra richiamata è considerata valida anche ai fini dell'assoggettamento o meno agli obblighi della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In ogni caso si ritiene opportuno richiamare le linee di indirizzo e i criteri interpretativi emanati sull'argomento dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo nell'adunanza del 15 febbraio 2005.

La Corte dei conti ha definito tre fattispecie:

- 1) gli incarichi di studio sono individuati con riferimento ai parametri indicati dall'articolo 5 del D.P.R. n. 338/1994 che determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarico è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- 2) gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- 3) le consulenze, infine, riguardano le richieste di parere ad esperti.

Per valutare, quindi, se un incarico rientra in una delle categorie previste dal comma 11 è necessario considerare il contenuto dell'atto di conferimento. E' importante evidenziare che qualora un atto rechi il nome di incarico di collaborazione coordinata e continuativa ma per il suo contenuto rientra nella categoria di incarico di studio, di ricerca o di consulenza, il medesimo incarico sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione e all'invio alla Corte dei conti, ai sensi del comma 11.

Il comma 11 stabilisce, come già detto sopra, l'invio alla Corte dei conti degli atti di conferimento degli incarichi; la stessa Corte ha precisato che, nel caso delle camere di commercio, le Sezioni competenti sono le "Sezioni regionali di controllo".

Si ritiene opportuno chiarire che il limite di cui al comma 11 è rappresentato dalle spese impegnate al capitolo 1107 delle consulenze per l'anno 2004, tenuto conto del contenimento

operato ai sensi del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, limitatamente agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza individuati nella circolare n. 557368 del 12 ottobre 2004 e ulteriormente specificati nell'ambito della presente nota.

### **Articolo 1, comma 12**

Il comma 12 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2004, così come rideterminata ai sensi del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture.

A tal fine le pubbliche amministrazioni destinatarie della norma sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una relazione dalla quale risulti la consistenza dei mezzi di trasporto e la loro destinazione.

In caso di mancata trasmissione di tale relazione entro il termine sopra evidenziato le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare pagamenti in misura superiore al 50% della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2004.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti enti camerali sulla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11 del 21 marzo 2005, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2005, con la quale sono state dettate disposizioni di indirizzo per l'applicazione del disposto del comma 12.

Si invitano gli enti camerali a trasmettere, per conoscenza, alla scrivente Direzione generale sia la relazione che le schede inoltrate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Giova ricordare che, generalmente, le spese relative all'acquisto di autovetture vengono imputate al capitolo 4102 delle spese mentre le spese connesse alla manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture sono imputate, tra le spese di funzionamento, al capitolo 1105.

Si ritiene opportuno chiarire che la norma in esame intende individuare un limite di spesa complessivo per i due capitoli interessati; limite che va determinato sulla spesa impegnata nell'anno 2004.

Le camere di commercio devono impartire opportune direttive affinché le loro aziende speciali ridimensionino le spese relative alle autovetture in conformità al disposto di cui al presente comma. Saranno poi le stesse camere di commercio ad inviare la relazione alla Corte dei conti anche per la parte relativa alle aziende speciali.

Le camere di commercio e le loro aziende speciali, pertanto, devono, in sede di primo assestamento del bilancio preventivo 2005 ridimensionare i relativi capitoli di spesa nei limiti delle percentuali sopra menzionate applicate agli impegni per l'anno 2004.

Fino all'approvazione dell'assestamento al bilancio preventivo 2005, gli uffici competenti dell'ente camerale, con la vigilanza degli organi di revisione, sono tenuti ad un costante monitoraggio sui capitoli interessati.

### **Articolo 1, commi 18 e 19**

Il comma 18 dispone, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2%.

Tali soggetti possono richiedere, ai sensi del comma 19, al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze; l'accoglimento di tali richieste è disposto con determinazione dirigenziale.

Le eventuali richieste di deroga devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria generale dello Stato –  
IGEPA - Ufficio V  
Via XX Settembre

00187 ROMA

Le eccedenze di spesa devono, prosegue il comma 19, essere riassorbite e nelle more del riassorbimento possono essere eseguite solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2005 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005) stabilisce, che le amministrazioni che nel corso dell'anno 2004 hanno effettuato complessivamente prelevamenti dal proprio conto di tesoreria non superiori a € 10 milioni, sono autorizzati ad eseguire nel corso dell'anno 2005, prelievi dai suddetti conti in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.

Pertanto gli enti camerali che nel corso dell'anno 2004 abbiano effettuato prelevamenti complessivi per importi non superiore a € 10 milioni possono eseguire prelievi dai conti di tesoreria in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno 2004.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto sopra richiamato prevede, comunque, che anche tali amministrazioni sono tenute a riassorbire, entro la fine dell'anno 2005, le eccedenze di spesa bimestrali rispetto al limite del 102 per cento.

### **Articolo 1, comma 116**

Il comma 116 dispone alcune limitazioni concernenti il personale; prevede, infatti, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001.

Le camere di commercio sono destinatarie delle norme di cui al comma 116 e sono pertanto tenute all'osservanza delle stesse.

Le stesse camere di commercio devono impartire opportune direttive affinché le loro aziende speciali attuino una politica di contenimento delle spese relative in conformità al disposto di cui al comma 116.

Questo Ministero raccomanda la gestione del bilancio per l'anno 2005 con la maggiore prudenza possibile contenendo le spese, che non rivestono carattere obbligatorio, in modo da contribuire al consolidamento del processo di stabilizzazione della spesa pubblica.

Si resta in attesa di assicurazioni in merito all'adeguamento alle direttive sopra enunciate da parte dei rappresentanti di questo Ministero nei rispettivi collegi dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

